

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO PER LE ATTIVITA' DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST

> CIG: 92596844F7 CUP B62I01000050002

> > **GARA G00360**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



INDICE

ART. 1. DEFINIZIONI 3
ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO4
ART. 3. IMPORTO DELL'APPALTO4
ART. 4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA8
ART. 5. LUOGO DI FORNITURA 9
ART. 6. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO: DEROGA
ART. 7. VERIFICHE E GARANZIA – BREVETTI D'AUTORE
ART. 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ"
ART. 10.0BBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ10
ART. 11.0BBLIGHI DI RISERVATEZZA10
ART. 12.PENALI
ART. 13.SUBAPPALTO11
ART. 14.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
ART. 15.STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 16.ELEZIONE DOMICILIO
ART. 17.NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 18.RECESSO UNILATERALE
ART. 19.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 20.DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO



ART. 1. DEFINIZIONI

- 1. Nell'ambito del presente documento è utilizzata la seguente terminologia:
- SMA Campania/Stazione Appaltante: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., società in house providing della Regione Campania, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E/7 6° Piano;
- ☑ Codice: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016" (c.d. "Decreto Correttivo" pubblicato sulla GURI n. 103 del 05/05/2017) coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96;
- **Regolamento**: D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06", limitatamente alle norme non ancora abrogate dall'art. 217 del Codice;
- Procedura aperta: procedura di affidamento disciplinata dall'art. 60 del Codice;
- Appalto a misura: qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
- Documenti di gara: tutti i documenti prodotti dalla Stazioni appaltante o ai quali la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura;
- Bando: bando di gara;
- Capitolato: capitolato speciale d'appalto;
- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- AVCPass: banca dati istituita tuttora presso l'ANAC per la verifica online del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, utilizzata dalle Stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81, comma 2 del Codice per la Banca dati centralizzata nazionale gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati degli operatori economici;
- PassOE: documento da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa ottenuto dal sistema AVCPass;
- DGUE: Documento di gara unico europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 dalla Commissione Europea, sotto forma di autodichiarazione dell'operatore economico;
- CIG: Codice Identificativo Gara;
- **CUP**: Codice Unico di Progetto, rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico;
- CPV: vocabolario comune per gli appalti (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, (oggi Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007) assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
- Profilo del committente: il sito informatico della Stazione Appaltante, su cui sono pubblicati i documenti di gara, gli atti e le informazioni previste dal Codice presente all'indirizzo www.smacampania.info link "Bandi di Gara;
- Operatore economico: persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- Concorrente/Offerente: operatore economico partecipante alla procedura di gara che ha presentato un'offerta;
- Impresa: impresa partecipante alla procedura di gara: coincide con il Concorrente nel caso in cui
 partecipi singolarmente e non in forma riunita;
- RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese;



- GEIE: Gruppo Europeo di Interesse Economico;
- Aggregazione di imprese in rete: aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell' art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- Aggiudicatario/Affidatario: Concorrente che si aggiudica la gara;
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante per la presente procedura di gara;
- PEC: Posta Elettronica Certificata;
- Patto di integrità: ai sensi della L. n. 190/2012, stabilisce la reciproca obbligazione tra SMA Campania e l'Aggiudicatario a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione dell'appalto affidato.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di DPI e vestiario per le attività di conduzione dell'impianto di depurazione di Napoli EST.

ART. 3. IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto complessivo, a lordo del ribasso, è stabilito in € 602.251,88 (euro seicentoduemiladuecentocinquantuno/88) oltre IVA, così suddiviso:

	ARTICOLO	TOT GENERALE TRIENNIO	prezzo unitario	prezzo totale	
	Elmetto industriale cad.	246	15,00€	3.690,00 €	
TESTA	Elmetto dielettrico cad.	18	100,00€	1.800,00 €	
	KIT boscaiolo (elmetto + cuffie + visiera a rete) cad.	5	40,00€	200,00€	
НЭЭО	sovraocchiali trasparenti cad.	1179	8,00€	9.432,00€	
	occhiali a mascherina cad.	447	20,00€	8.940,00 €	
	visiera di protezione cad.	42	10,00€	420,00€	
	Vetrini inattinici DIN 10 cad.	36	1,50€	54,00 €	
	Vetrini inattinici DIN 11 cad.	36	1,50€	54,00 €	



	Vetrini trasparenti cad.	144	1,00€	144,00€
	maschera per saldatore cad.	18	25,00€	450,00 €
ОБІТО	Tappi auricolari (coppia)	19392	0,40€	7.756,80€
αn	Cuffie protettive cad.	432	25,00€	10.800,00€
	Facciale filtrante monouso cad.	29688	1,50€	44.532,00 €
VIE RESPIRATORIE	Semimaschera cad.	276	25,00€	6.900,00 €
	Filtri combinati ABEK1 P3R (coppia)	5925	25,00€	148.125,00€
	Guanti in nitrile monouso da laboratorio cad.	409551	0,08 €	32.764,08€
	Guanti in nitrile floccati internamente coppia	6930	3,00 €	20.790,00€
	Guanti in pelle per lavori medio-pesanti coppia	6525	3,00€	19.575,00€
	Guanti in pelle per lavori medio-leggeri coppia	174	2,50€	435,00€
MANI	Guanti anticalore per laboratorio coppia	3	40,00€	120,00€
M	Guanti da lavoro in nylon rivestito in PU per magazzino coppia	345	2,00€	690,00€
	Guanti da lavoro in nylon rivestito in nitrile per manutentori coppia	3429	3,00€	10.287,00€
	Guanti in crosta per saldatori coppia	33	6,00€	198,00 €
	Guanti isolanti - classe 0 coppia	66	50,00€	3.300,00 €
	Guanti isolanti - classe 3 coppia	45	90,00€	4.050,00 €



	Sovraguanti per elettricisti coppia	54	35,00€	1.890,00 €
	Guanti forestali antitaglio coppia	5	40,00€	200,00€
	Tuta monouso cad.	8731	10,00€	87.310,00 €
	Giaccone / Parka cad.	204	70,00€	14.280,00€
	Felpa da lavoro (invernale) cad.	561	20,00€	11.220,00€
	Pantalone da lavoro (invernale) cad.	561	30,00€	16.830,00€
	Gilet da lavoro (invernale) cad.	561	25,00€	14.025,00€
	T-shirt a manica lunga cad.	561	10,00€	5.610,00€
	Accapotoio cad.	561	15,00€	8.415,00 €
Ю	Zuccotto cad.	306	5,00€	1.530,00 €
CORPO	Giacca da lavoro (estiva) cad.	561	25,00€	14.025,00 €
	Pantalone da lavoro (estivo) cad.	561	25,00€	14.025,00 €
	Gilet da lavoro (estivo) cad.	561	25,00€	14.025,00 €
	T-shirt a manica corta cad.	1122	5,00€	5.610,00€
	Polo cad.	561	10,00€	5.610,00 €
	Berretto cad.	306	5,00€	1.530,00€
	Grembiule saldatori cad.	15	15,00€	225,00€
	Manicotti saldatori (coppia)	15	15,00€	225,00€



Ghette saldatori (coppia)	15	15,00€	225,00€
Camice da laboratorio cad.	54	20,00€	1.080,00 €
Giacca antiarco elettrico cad.	15	90,00€	1.350,00 €
Pantalone antiarco elettrico cad.	15	90,00€	1.350,00 €
Giacca forestale antitaglio cad.	5	100,00€	500,00€
Pantalone forestali antitaglio cad.	5	90,00€	450,00€

	Calzatura di sicurezza alta paia	462	50,00€	23.100,00€
	Stivale in PVC nitrilico paia	228	40,00€	9.120,00 €
	Ciabatta sanitarie paia	45	25,00€	1.125,00 €
	Calzatura di sicurezza bassa paia	63	50,00€	3.150,00 €
PIEDI	Calzatura di sicurezza bassa a mocassino paia	45	40,00€	1.800,00 €
	Calzature dielettriche paia	36	80,00€	2.880,00 €
	Stivale isolante per elettricista paia	18	160,00€	2.880,00 €
	Calzature antitaglio forestale paia	5	80,00€	400,00€
	Calzatura da lavoro basse paia	15	50,00€	750,00 €

IMPORTO TOTALE	602.251,88 €
	,



ART. 4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto della gara dovrà avere le caratteristiche tecniche minime descritte nelle allegate relazioni del S.P.P. che costituisco requisiti essenziali della fornitura. Ogni DPI o vestiario fornito dovrà essere corredato di:

- Scheda Tecnica;
- Nota informativa del fabbricante;
- Marcatura CE;
- Dichiarazione di conformità CE;

così come indicato nel D.lgs 475/92 e s.mi..

Su tutti gli indumenti dovrà essere apposto dall'affidatario il logo aziendale del seguente tipo:



Su tutti gli indumenti dovrà essere apposto dall'affidatario il logo aziendale del seguente tipo:

Al vestiario tipologia pantalone

dovrà essere applicato il logo "SMA Campania", del tipo piccolo RICAMATO, sulla tasca posteriore.

• Al vestiario tipologia pile

dovrà essere applicato il logo "SMA Campania", del tipo piccolo RICAMATO sul petto lato sinistro.

• Al vestiario del tipo zuccotto di lana e berretto con visiera.

dovrà essere applicato il logo "SMA Campania", del tipo piccolo STAMPATO.

• Al vestiario tipologia Eschimo, Gilet dovrà essere applicato il logo "SMA Campania", del tipo piccolo RICAMATO sul petto lato sinistro, del tipo grande STAMPATO sulla schiena.

La fornitura dovrà essere effettuata semestralmente, secondo le indicazioni del DEC e/o del RUP, suddividendo il vestiario di competenza in estivo ed invernale. Le forniture semestrali dovranno essere completate entro il 30 settembre (vestiario e DPI invernali) e il 31 marzo (vestiario e DPI estivo). Almeno sessanta giorni prima di ogni periodo di fornitura il DEC trasmetterà al fornitore l'elenco delle taglie ed i relativi quantitativi del semestre di riferimento e sarà effettuata la relativa prova di vestibilità. Tale prova sarà effettuata con la messa a disposizione da parte del fornitore dell'intero campionario delle taglie che sarà restituito a fine prova.



ART. 5. LUOGO DI FORNITURA

Il luogo di esecuzione della fornitura è l'impianto di depurazione di Napoli Est sito in via D. de Roberto – Napoli. In caso di ritardi rispetto ai mesi di consegna previsti all'Appaltatore si applicherà la penale pecuniaria prevista nel successivo apposito art. 12.

ART. 6. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO: DEROGA.

- 1. In linea di principio, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. Tuttavia, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. 27.1.2022 n. 4 (cd. Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, pubblicato su <u>GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022</u>), conv. in L. n. 25/2022, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, resta sin d'ora stabilito al ricorrere delle condizioni concrete e in attuazione degli provvedimenti attuativi che saranno medio tempore adottati il meccanismo della revisione dei prezzi nei termini normati dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

ART. 7. VERIFICHE E GARANZIA – BREVETTI D'AUTORE

Il DEC designato effettuerà le verifiche di conformità della fornitura. In caso di riscontrata non conformità alla verifica la fornitura sarà restituita senza alcun onere per la SMA e con pieno diritto a risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva di cui al bando di gara con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. Il periodo di validità della garanzia sui beni oggetto di contratto, completi in ogni loro parte, è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della verifica di conformità di ogni singola fornitura (periodo semestrale). La garanzia dovrà essere totale, cioè includere tutte le parti costituenti i beni oggetto dell'appalto e relativa manodopera per le eventuali sostituzioni, nonché ogni altra spesa necessaria per rendere operativo l'intervento in garanzia. SMA si riserva quindi il diritto di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di validità della garanzia, ogni intervento di riparazione per la risoluzione di guasti o delle anomalie di funzionamento.

Gli interventi in garanzia dovranno essere svolti, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'inconveniente che verrà comunicata all'Appaltatore a mezzo pec dalla SMA. L'intervento di riparazione in garanzia dovrà essere portato a termine nel minor tempo possibile, svolto con continuità e senza procedere a interruzioni o sospensioni. La SMA non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto offerente proponga una fornitura con dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'appaltatore terrà indenne la SMA da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.

ART. 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del prezzo contrattuale sarà corrisposto all'Appaltatore, per ogni singola fornitura del semestre di riferimento, entro 30 gg dall'emissione della fattura. La fattura potrà essere emessa dal fornitore esclusivamente dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura da parte del DEC designato. Il DEC designato provvederà ad emettere un certificato di verifica di conformità della fornitura per ogni fornitura semestrale.

ART. 9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ"

1. L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al "Protocollo di legalità in materia di appalti" siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007 n.54, che qui si intendono integralmente riportate.



- 2. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante, anche mediante gli uffici del RUP, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'Affidatario. L'Aggiudicatario deve segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.
- 3. In caso di atto interdittivo per opera del Prefetto, avente a oggetto un appalto in corso di esecuzione, il RUP propone alla Stazione Appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

ART. 10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ

- 1. L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".
- 2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
- 3. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le clausole derivante dal patto di integrità, sottoscrivendo il Patto di integrità allegato al Disciplinare. Prende atto e accetta che in caso di violazione di tali clausole, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché l'escussione della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi previsti, oltre alla segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giurisdizionali.
- 4. SMA Campania si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui sia riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal proprio piano di prevenzione della corruzione.

ART. 11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
- 2. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
- 3. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SMA Campania ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a SMA Campania.



ART. 12. PENALI

- 1. Per l'eventuale ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, salvo i casi di comprovata forza maggiore, è applicata una penale in misura giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
- 2. Nel caso di mancata o incompleta esecuzione di prestazioni dedotte nel presente Capitolato viene del pari applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ciascun inadempimento riscontrato. L'Aggiudicatario, a insindacabile giudizio di SMA Campania, è considerato inadempiente qualora la fornitura sia prestata in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nel presente Capitolato.
- 3. Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni o ritardi nell'esecuzione della fornitura o comunque difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, il DEC riferisce tempestivamente al RUP, che provvede a contestare per iscritto le inadempienze all'Aggiudicatario assegnandogli un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della singola contestazione per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare agli obblighi assunti. Qualora la Stazione Appaltante non ritenga valide le giustificazioni ricevute e/o qualora l'Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti entro tale termine, sono applicate, per ciascuna violazione ravvisata, le penali nella misura sopra specificata per un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al limite predetto, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice.
- 4. Si stabilisce sin da ora che la Stazione Appaltante provvede alla trattenuta dell'importo della penale in sede di pagamento dei primi corrispettivi successivi all'applicazione della stessa e, in difetto, mediante escussione della cauzione. A seguito di ogni escussione per effetto dell'applicazione di penali, l'Aggiudicatario è obbligato a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario.
- 5. L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto di SMA Campania di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è incorso nel ritardo o nell'inadempimento.
- 6. La Stazione Appaltante, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere ad altri soggetti l'esecuzione del servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno dell'Appaltatore inadempiente per l'intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.
- 7. Qualora si verifichino più di due inadempienze contestate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso provvede all'affidamento all'eventuale secondo Concorrente in graduatoria e, in caso di rifiuto, ai successivi, in danno dell'Appaltatore, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", di cui al precedente art. 17, si applicano le relative penali previste.

ART. 13. SUBAPPALTO

- 1 Eventuali subappalti che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di voler affidare, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni della Stazione Appaltante, da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del Codice.
- 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
- 3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.



- 4. Per l'affidamento in subappalto, nei limiti di ricorso per le prestazioni indicate al comma 1, è necessario che:
- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di gara;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) il subappaltatore sia iscritto oppure abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede;
- d) all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- e) del pari, che abbia indicato una terna di nomi per ciascuna parte di servizio cui intende affidare l'esecuzione;
- f) il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice
- 5. Resta inteso che il valore complessivo delle opere affidate in subappalto non può superare la quota indicata in sede di offerta.
- 6. Non si configurano, per le loro specificità, come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi espressamente richiamate dal comma 3 dell'art. 105 del Codice, tra le quali in particolare le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto; in tal caso, i relativi contratti devono essere depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
- 7. L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, inoltre, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.
- 8. Ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice, l'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto in termini sia prestazionali che economici.
- 10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 11. Si applicano, a tutela del diritto dei lavoratori, tutte le garanzie previste dall'art. 105, commi da 9 a 17 del Codice, potendo la Stazione Appaltante esercitare le ispezioni del caso in ogni fase della esecuzione della commessa.

ART. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione in tutto o in parte del contratto.

In caso di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. d) del Codice.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità di cui all'art. 106, c. 13 del Codice.



Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi siano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare un conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Affidatario medesimo riportando CIG/CUP dallo stesso comunicati.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo è fatto salvo comunque il risarcimento del danno alla SMA Campania.

ART. 15. STIPULA DEL CONTRATTO

- 1. L'aggiudicazione definitiva è considerata vincolante per l'Appaltatore mentre per la Stazione Appaltante è impegnativa solo dopo che la stessa sia divenuta efficace.
- 2. La stipula del contratto avviene nei termini e con le modalità di cui all'art. 32, c. 14 del Codice.

ART. 16. ELEZIONE DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto è tenuto a dichiarare il proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla sede legale.

ART. 17. NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Come previsto dall'art. 13 del presente Capitolato, il contratto può essere sospeso nei casi previsti dal Codice all'art. 107, che trova applicazione anche nel presente appalto con specifico riferimento alle disposizioni compatibili con la natura della commessa.
- 2. Il contratto deve o può essere risolto nei casi stabiliti dall'art. 108 del Codice, che trova integralmente applicazione, nonché nelle ulteriori ipotesi sancite dal presente Capitolato.
- 3. SMA Campania deve risolvere il contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
- 4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, SMA Campania può risolvere il contratto al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:
- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante;
- d) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lett. a) e b);
- e) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
- 5. Costituisce altresì causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, l'inadempimento grave dell'Appaltatore. Quando il DEC del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la



presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Costituiscono condizioni per procedere ai sensi del presente comma, a titolo comunque non esaustivo, i seguenti casi:

- a) ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo contrattuale;
- b) gravi inadempienze e/o negligenze nell'esecuzione della prestazione, debitamente riscontrate e contestate, o di gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere l'esecuzione della commessa e apportare danni alla Stazione Appaltante e/o comunque all'interesse pubblico;
- c) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Aggiudicatario;
- d) sospensione, fuori dei casi di cui all'art. 107 del Codice, o rallentamento del servizio, tale da pregiudicare la corretta esecuzione dello stesso nei termini previsti dal presente Capitolato, senza giustificato motivo;
- e) frode, grave e/o reiterata negligenza o inadempienza rispetto agli obblighi e alle condizioni contrattuali o del DEC;
- f) grave inadempienza accertata alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) grave violazione degli obblighi di tutela ambientale, siccome prescritti dal presente Capitolato ovvero dall'Ordinamento, ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006;
- h) violazione del divieto di cessione del contratto;
- i) subappalto non autorizzato da SMA Campania;
- j) cessione dell'azienda o del ramo d'azienda non comunicata nelle forme prescritte dall'art. 106 del Codice ovvero cessazione dell'attività;
- k) cessione anche parziale del contratto;
- I) associazione in partecipazione;
- m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SMA Campania;
- n) inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15.10.2007.
- 6. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la violazione del patto di integrità di cui al precedente art. 18.
- 7. Qualora, al di fuori dei casi di inadempimento grave, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 8. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, e alle maggiori spese a carico di SMA Campania per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva altresì l'applicazione delle penali previste.
- 9. In caso di risoluzione del contratto SMA Campania si riserva la facoltà di far subentrare nell'esecuzione della fornitura, il Concorrente che risulta secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara, ai sensi dell'art. 110 del Codice. Resta a carico dell'Aggiudicatario anche l'onere del maggior prezzo pagato da SMA Campania, rispetto a quello convenuto con il Concorrente subentrato nell'esecuzione dell'appalto.



10. La S.M.A. Campania spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

ART. 18. RECESSO UNILATERALE

- 1. SMA Campania ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 109 del Codice, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative a servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. I materiali non accettati devono essere rimossi dai magazzini a cura e spese dell'Appaltatore.
- 2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
- 3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali SMA Campania prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1. Per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto di appalto le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.
- 2. Nelle more della risoluzione delle eventuali controversie l'Appaltatore non può sospendere o rallentare il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
- 3. Il Foro territorialmente competente è quello di Napoli, in funzione di Tribunale specializzato per le Imprese.

ART. 20. DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti che abbiano comunque applicabilità al servizio di che trattasi, anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e di loro incondizionate accettazioni.

F.to

II RUP

(ing. Bruno CIRIGLIANO)